

MANCA UN REALE ARRICCHIMENTO- 10 GENNAIO 2017 ORE 06:00

## Trust autodichiarato: l'imposta ipotecaria è fissa

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet"*  
*Andrea E. M. Eliseo - Loconte & Partners*

Nell'ipotesi di trust autodichiarato il trasferimento di beni e diritti deve essere tassato unicamente al momento del concretizzarsi dell'effettivo arricchimento in capo al beneficiario. In particolare, non realizzandosi un trasferimento di beni e diritti si deve applicare unicamente l'imposta fissa, dal momento che i beni apportati rimangono all'interno della sfera giuridica del disponente. Venendo meno "un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti", secondo la Corte di Cassazione è, pertanto, dovuta l'imposizione unicamente in misura fissa, e non quella in misura proporzionale.

Brusca virata della Corte di Cassazione in materia di **tassazione indiretta** applicabile al **trust**: la Suprema Corte ha rinnegato con forza quanto affermato dalla stessa Corte in numerosi precedenti. La [sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016](#) affronta, per l'appunto, la spinosa tematica della tassazione indiretta dei **trust autodichiarati** e si presta a fornire interessanti principi, anche sotto il profilo civilistico.

Analizzando l'apporto di beni in un trust autodichiarato che, nel caso in questione, configura come "una forma di donazione indiretta" con la quale il disponente intendeva attribuire un futuro beneficio per i suoi discendenti segregando immobili e quote societarie, il particolare oggetto del contendere è la tassazione di tale atto.

Un primo aspetto da cogliere con assoluto favore, sebbene esuli da aspetti specialistici, è l'approccio adottato dagli Ermellini che, correttamente, hanno giudicato la singola fattispecie e non - magari abbagliati da molteplici preconcetti - la categoria generale del trust autodichiarato o, peggio ancora, il *genus* trust.

Appare infatti auspicabile che giurisprudenza e Legislatore si concentrino sempre più sulle singole fattispecie abbandonando, soprattutto in ambito tributario, concetti generalistici che, particolarmente nella giurisprudenza legata al trust, troppo di frequente hanno ricondotto a pregiudizi fuorvianti.

Sebbene la sentenza sia stata pronunciata dalla sezione tributaria, come anticipato, ha implicitamente affrontato una annosa tematica di natura squisitamente civilistica riguardante il tanto vituperato **trust autodichiarato**.

Questa particolare *species*, che si caratterizza per la **coincidenza tra disponente e trustee** - soggetti e ruoli che tuttavia restano ontologicamente diversi - fatica a trovare spazio all'interno dei confini domestici, mentre nella sentenza in commento trova indiscussa legittimazione.

L'atteggiamento di forte ostilità mostrato della giurisprudenza trova parzialmente giustificazione nella esasperazione derivante dal dover giudicare troppo spesso trust autodichiarati architettati in frode ai creditori, con il rischio di giudicare negativamente atti di per sé legittimi.

Indispensabile tuttavia evidenziare come, invece, il trust autodichiarato, sia uno strumento di asset protection perfettamente legittimo oltre che ampiamente consolidato in tradizioni giuridiche quali il Regno Unito, ove tale tipologia è quotidianamente utilizzata.

Sotto il **profilo prettamente fiscale** invece viene scardinata la teoria dell'autonoma imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Non è infatti condivisibile l'interpretazione dell'art. 2, comma 47 e ss., D.L. n. 262/2006 secondo cui sarebbe stata istituita un'autonoma imposta avente come unico presupposto la loro mera costituzione del vincolo.

La vera *ratio* del Legislatore invero è unicamente quella di evitare che trasferimenti di ricchezza concretizzati mediante vincoli di destinazione possano sfuggire all'imposta di donazione, ma non certamente quella di creare un nuovo e diverso tributo, avulso da qualsivoglia rapporto con il concetto di capacità contributiva.

Concludendo, in conformità con il nuovo indirizzo giurisprudenziale, trovandosi dinnanzi ad un mero fenomeno segregativo - scevro da qualsiasi effetto traslativo - si dovrà applicare la tassazione in misura fissa, demandando il momento impositivo di quella proporzionale a quando i beni saranno devoluti ai beneficiari.